

INDICE del Decreto n. 264/2005:

CAPO I

Art. 1 - Definizioni

CAPO II - Prova attitudinale

Art. 2 - Contenuto della prova attitudinale

Art. 3 - Commissione d'esame

Art. 4 - Vigilanza sugli esami

Art. 5 - Svolgimento dell'esame

Art. 6 - Valutazione della prova attitudinale

CAPO III - Tirocinio di adattamento

Art. 7 - Oggetto e svolgimento del tirocinio

Art. 8 - Elenco dei professionisti

Art. 9 - Obblighi del tirocinante

Art. 10 - Registro dei tirocinanti

Art. 11 - Iscrizione

Art. 12 - Delibera di iscrizione

Art. 13 - Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

Art. 14 - Sospensione e interruzione del tirocinio

Art. 15 - Cancellazione dal registro dei tirocinanti

Art. 16 - Sospensione dal registro dei tirocinanti

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

NOTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 2005 n. 264 (indice)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005)

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 115, IN
MATERIA DI MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE.

Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4449.U del 3 novembre 2005);

Adotta il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1 (nota)

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;
 - b. «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
 - c. «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione.
 - d. «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

CAPO II

Prova attitudinale

Art. 2 (nota)

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge in lingua italiana e, nel rispetto delle condizioni stabilite, verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A) al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra

quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B dell'Albo, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

Art. 3

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli assistenti sociali con almeno otto anni di anzianità di iscrizioni in tali sezioni, designati dal Consiglio nazionale. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri indicati per mancanza di iscritti nella sezione B dell'albo dei assistenti sociali e fino a quando permanga tale carenza, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito della sola sezione A. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4 (nota)

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1993, n. 84.

Art. 5

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, e una copia di un documento di identità.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data della comunicazione della prova scritta e quella dello svolgimento della stessa intercorre un intervallo non inferiore a tre mesi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

- Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
- Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
- Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
- In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
- Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO III

Tirocinio di adattamento

Art. 7 (nota)

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'Albo secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

Art. 8 (nota)

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.
2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'Ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitano la professione da almeno cinque anni.
3. L'elenco comprende, per ogni Consiglio provinciale, un numero di professionisti sufficiente per le probabili richieste di tirocinio relative alle due sezioni nelle quali l'albo è suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine.
5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice Deontologico degli assistenti sociali.

Art. 10

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
 - a. il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
 - b. gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 - c. la sezione dell'Albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
 - d. la data di decorrenza dell'iscrizione;
 - e. il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
 - f. eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
 - g. la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
 - h. la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
 - i. la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11

Iscrizione

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
 - a. copia di un documento di identità;
 - b. copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
 - c. attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

- d. n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono essere elencati i documenti allegati; va altresì espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
 5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presentata presso gli uffici dello stesso Consiglio nazionale. Nel caso di consegna diretta presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata apposta ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
 6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale dell'ordine o da un suo delegato, che vi appone il visto.
2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio provinciale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore a un mezzo della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della sospensione di cui al comma 1 e della interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato ed assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni o giustificazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
 - a. rinuncia all'iscrizione;
 - b. sopravvenuta incompatibilità;
 - c. la condanna non definitiva per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
 - d. rilascio del certificato di iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti va comunicata dal Consiglio nazionale, all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco delle materie per la sezione A dell'albo (assistente sociale specialista)

Metodologie avanzate e innovative di servizio sociale per interventi complessi;
Metodologia e modelli del servizio sociale per la programmazione;
Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;
Metodi e tecniche del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione professionale;
Analisi di fattibilità economica dei progetti sociali;
Pianificazione di programmi di servizio sociale;
Metodi di mediazione e concertazione;
Organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi;
Progettazione e conduzione di programmi di protezione sociale.

Elenco delle materie per la sezione B dell'albo (assistente sociale) - Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale;

Principi e fondamenti del servizio sociale;
Etica e deontologia professionale;
Elementi di psicologia sociale;
Legislazione sociale;
Politica sociale;
Legislazione italiana riguardante la professione;
Metodologia e tecnica della ricerca sociale;
Elementi di psicologia generale;
Elementi di sociologia;
Organizzazione dei servizi sociali.

Allegato B

Al Consiglio nazionale

Il/La sottoscritto/a nato/a il a;

cittadino/a residente in in possesso del titolo professionale di rilasciato da a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università con sede in, iscritto nell'albo professionale di dal (1) ed in possesso del decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione (2) emesso in data

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

(2) A (assistente sociale specialista) o B (assistente sociale).

Allegato C

Al Consiglio nazionale

Il/la sottoscritto/a nato/a il a, cittadino/a residente in; in possesso del titolo professionale di rilasciato da a compimento di un corso di studi di anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università con sede in, iscritto nell'associazione professionale di dal (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data

Domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui sopra;

Dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:

....
....
....;

Dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
 3. «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.»
- Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 6 (Misure compensative).

 3. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
 - a. se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
 - b. se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).
 1. bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
 2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.
 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.
 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.»

«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative).

5. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.».

«Art. 11 (Competenze per il riconoscimento).

6. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
- a. il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b. il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
 - c. il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
 - d. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto iunior e pianificatore iunior;
 - e. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
 - f. il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 (Procedura di riconoscimento).

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.
2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:
 - a. degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
 - b. del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
 - c. del Ministero degli affari esteri;
 - d. del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - e. del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.
6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.
7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 8 (Prova attitudinale).
 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
 2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.
 3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
 3. bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.».

Nota all'art. 4:

- La legge 23 marzo 1993, n. 84, reca: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.»

Nota all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento).
 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.
 2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
 2. bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.
 3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.
 4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.».

Nota all'art. 8:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.».